



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 180 DEL 08/11/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n°1 Istruttore di Vigilanza – categoria C – Comparto funzioni locali.

L'anno 2022, il giorno 8 del mese di novembre alle ore 13:35 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
GATTO Biagio	Vice Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Assessore	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
MORETTO Valentino	Assessore	Sì	
ANTICO Pina	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Milena MAGGIO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Milena MAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 205 del 03/11/2022		
SETTORE PROPONENTE 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco
OGGETTO	Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n°1 Istruttore di Vigilanza – categoria C – Comparto funzioni locali.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. Istruttore Dott.ssa Serena Nocco _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 07/11/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena	

SEDUTA DEL 08/11/2022 ORE 13:35 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Milena MAGGIO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Approvazione schema di convenzione utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di n°1 Istruttore di Vigilanza – categoria C – Comparto funzioni locali.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota ns Prot. n. 0018955 del 07/07/2022 il Comune di San Pietro In Lama ha richiesto al Comune di Galatone la disponibilità a concedere l'utilizzo di propria graduatoria per l'assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza - categoria C, posizione economica C1 – Comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e parziale;
- con nota Prot. n. 0019011 del 07/07/2022 il Comune di Galatone indicava al Comune di San Pietro In Lama la graduatoria approvata con propria determinazione R.G. n. 230 del 21/03/2020 per la figura menzionata;
- con nota ns prot. n. 0031086 del 03/11/2022 il Comune di San Pietro In Lama confermava la volontà di attingere dalla graduatoria di che trattasi, allegando lo schema di accordo da approvare per l'utilizzo della graduatoria medesima;

Visti:

- l'art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003, secondo cui: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*;
- l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che nel disporre la proroga dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha stabilito che *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;
- l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- l'art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019 secondo cui *"Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"*;

- l'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 39 della Legge 497/1997;
- l'art. 17, comma 1-bis, del medesimo D.L. n. 162/2019, ha inoltre riconosciuto la possibilità agli Enti Locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso (sia da parte della stessa amministrazione che da parte di altri enti);
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile *“utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione”*;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 85/2020/PAR della Corte dei conti Sezione per la Regione Sardegna che, circa la fattispecie secondo cui *“Le graduatorie approvate dall'anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione”* specifica che *“invero, come anticipato, in seguito alla novella dell'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell'art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, il precedente termine triennale di validità è stato sostituito dall'attuale termine biennale. Sul punto il Collegio non può esimersi dal sottolineare che il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali; la legge di bilancio per l'anno 2020 interviene a modificare l'art. 35, comma 5-ter, del TUPi ma non va ad intaccare la disciplina posta dall'art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione...”. L'antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l'art. 35, comma 5-ter, del TUPi – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, delle “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” – e l'art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) è risolta dal principio *lex posterior generalis non derogat priori speciali*. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, TUPi vale il disposto del citato art. 35 e l'efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l'efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)”*;
 - la Sentenza del Tar Campania n. 1506/2021 secondo cui l'utilizzo della graduatoria concorsuale scaduta, approvata da altro ente, è legittima se il relativo procedimento ha avuto inizio in un momento in cui la graduatoria era ancora vigente e la stessa era efficace anche dopo l'assenso manifestato dal comune interpellato e dall'interessato;
- Ritenuto** pertanto di autorizzare il Comune di San Pietro In Lama all'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione R.G. n. 230 del 21/03/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato ed a orario parziale di un istruttore di vigilanza, Ctg. C, per l'utilizzo richiesto nella nota prot. n. 0007338 del 07/07/2022, di assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore di Vigilanza, approvando con il presente provvedimento lo schema di convenzione che, sottoscritto tra i due Enti, regolerà l'utilizzo di detta graduatoria da parte del Comune di San

Pietro In Lama;
con voti unanimi resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Comune di San Pietro In Lama all'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione R.G. n. 230 del 21/03/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato ed a orario parziale di un istruttore di vigilanza, Ctg. C, per l'utilizzo richiesto nella nota prot. n. 0007338 del 07/07/2022, di assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 1 Istruttore di Vigilanza.

2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e che regolerà l'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di San Pietro In Lama, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Risorse Umane di questo Comune alla sottoscrizione dello stesso, demandando al medesimo gli adempimenti consequenziali.

4. Di comunicare la presente deliberazione al Comune di San Pietro In Lama e, in elenco, ai sigg.ri Capigruppo Consiliari (ex art. 125 del T.U.E.L.).

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.